

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PROVINCIA DI NOVARA

Rep. N. ....

SCRITTURA PRIVATA (BOZZA)

OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA PER SERVIZIO ENERGIA  
“ACQUA CALDA”

L’anno duemilaundici, il giorno ..... del mese di ....., in Granozzo  
con Monticello, nella Casa Comunale e nell’Ufficio di Segreteria,

**TRA**

il Comune di Granozzo con Monticello, in persona del Sig. Fassone Geom.  
Davide Mario, nato a Novara, il 08.01.1972, codice fiscale  
FSSDDM72A08F952K, nella sua qualità di Responsabile del Servizio  
Tecnico-Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello, domiciliato  
per la carica presso la Casa Comunale, il quale - munito della necessaria  
rappresentanza, giusta decreto di nomina a Responsabile di servizio n. 08 del  
27.05.2011 emesso dal Sindaco del Comune di Granozzo con Monticello -  
interviene in questo Atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse  
del predetto Comune, Codice Fiscale 80013960036, P. Iva 00467930038 che  
nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;

**E**

La Società THERMOENERGY s.r.l., con sede in 28100 Novara (NO), Via San  
Francesco D’Assisi n. 18/e – (P. IVA 01777340033), regolarmente iscritta nel  
registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Novara al n° 196388,

rappresentata dal sig. Tomasina Paolo, nato a Varallo, il 10.11.1953 (C.F. TMSPLA53S10L669K), nella sua qualita' di Legale rappresentante;

Con l'assistenza del Segretario Comunale, Brera Dott. Gianfranco;

### **PREMESSO**

- Che con contratto in data 08.03.2007 la società Thermoenergy s.r.l. si è impegnata a gestire il servizio calore relativo agli immobili comunali destinati ad attività scolastica ubicati in Granozzo Capoluogo Piazza Capelli n° 3 (Scuola dell'infanzia e primaria) ed in Monticello Frazione Piazza Gramsci n° 6 (scuola Materna) per anni 10 con scadenza a tutto il 2017;
- Che con la realizzazione del nuovo plesso scolastico ubicato in Granozzo Capoluogo in Piazza Falcone e Borsellino e la contestuale dismissione dei plessi sopraindicati, si è reso necessario prevedere anche il trasferimento di gestione calore regolamentato con contratto in data 09.03.2007;
- Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.11.2011 e successiva determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 137 in data 28.11.2011, veniva confermato l'affidamento alla Ditta "Thermoenergy s.r.l." di Novara in merito alla gestione calore per gli anni 2011-2017 con la precisazione di trasferimento attività presso la nuova struttura scolastica e la contestuale dismissione di attività presso i plessi scolastici non più utilizzati.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

approvato e ritenuto quale parte integrante del presente contratto, essendo intenzione delle Parti sottoscrivere tutte le clausole contrattuali secondo quanto di seguito riportato.

**ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Granozzo con Monticelllo, come sopra rappresentato, trasferisce l'affidamento alla ditta Thermoenergy s.r.l. che, tramite il suo costituito rappresentante legale, espressamente conferma, della gestione calore nel rispetto del DPR 412 L. 10/91 e successivo 551, degli edifici scolastici individuati nel contratto in data 08.03.2007 nel nuovo complesso immobiliare ubicato in Piazza Falcone e Borsellino ove hanno unica sede tutte le attività scolastiche comunali.

**ART. 2 – ONERI A CARICO DELLA DITTA PROPONENTE**

Sono a carico della ditta Thermoenergy s.r.l. i seguenti oneri:

- Gestione dei bruciatori e del combustibile preposto alla generazione del calore necessario, intestazione contatore gas metano.
- Manutenzione alle caldaie ed ai bruciatori e agli impianti tutti forniti.
- Produzione di acqua calda sanitaria ad accumulo.
- Le parti di ricambio che necessiteranno agli impianti forniti per l'espletamento del servizio.
- Copertura assicurativa con primaria compagnia fino a € 2.500.000.
- Attività DPR 412 e 551 legge 10 /91 gestione del libretto di centrale e 3° Responsabile.
- Attribuzione del teleallarme operativo 24 ore su 24 per eventuali chiamate di emergenza, senza addebito costi. (cartello esposto sulla porta della centrale termica).

Sono espressamente esclusi gli interventi da effettuarsi al di fuori della centrale termica, quali:

- Pratiche organi competenti.

**ART. 3 – AUTORIZZAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA PROPRIETA'**

La proprietà per tutta la durata del contratto consentirà il libero accesso del personale della ditta proponente o di terzi, che la proponente incaricherà dell'effettuazione degli interventi, delle misurazioni e dei controlli; "Thermoenergy s.r.l." è autorizzata ad eseguire a proprie spese, tutte le modifiche che riterrà di apportare agli impianti per il contenimento energetico. Il cliente risponderà dei danni che dovessero derivare agli impianti installati di proprietà della proponente, dal mancato rispetto di tale obbligo.

#### **ART. 4 – ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Su richiesta esclusivamente della proprietà dell'immobile la ditta proponente effettuerà il servizio di riscaldamento degli ambienti con regolazione elettronica direttamente dai suoi uffici, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con metodo.

#### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata totale del contratto è prevista e concordata in anni 6 (sei).

Per data di inizio contratto si intende la prima accensione dell'impianto (15.10.2011) da parte di thermoenergy s.r.l.. Tale data coinciderà con quella riportata dalla prima fattura emessa da Thermoenergy.

#### **ART. 6 – QUOTAZIONE di contratto per la fornitura di acqua calda riscaldamento e sanitaria.**

Il prezzo che la proprietà si impegna a pagare alla ditta proponente a fronte delle forniture previste dall'art.1 sarà pari ad €1,00 + Iva di legge per ciascun metro cubo di metano consumato, precisando che il parametro economico indicato corrisponde al riconoscimento delle prestazioni espletate dalla società Thermoenergy s.r.l. di cui all'art. 2, oltre all'ammortamento residuo relativo agli impianti così come ora si presentano presso gli edifici scolastici in dismissione indicati in dettaglio come segue:

- Scuola dell'infanzia e primaria con sede in Granozzo capoluogo in Piazza Capelli n. 3
  - Scuola dell'infanzia con sede in località Monticello in Piazza Gramsci n. 6
- Impianti questi per i quali, a fronte della sottoscrizione del presente contratto la ditta dichiara e riconosce a tutti gli effetti il trasferimento di proprietà in capo all'Amministrazione Comunale di Granozzo già proprietaria degli immobili.

Gli impianti indicati al comma precedente saranno lasciati nello stato di fatto in cui si trovano, senza alcuna asportazione di apparecchiature installate a suo tempo dalla ditta Thermoenergy s.r.l..

#### **ART. 7 - FATTURAZIONE**

Le fatture, saranno cadenzate in rapporto alle bollettazioni dell'azienda erogatrice, dovranno riportare oltre alla dicitura "fornitura acqua calda riscaldamento e sanitaria relativa al periodo di .....", il numero di metri cubi quantificati a consumo dalla società erogatrice unitamente a copia della bolletta emessa di riferimento al periodo fatturato oltre al conteggio con l'applicazione del parametro concordato di cui all'art. 6 pari ad €/mc 1,00 + Iva di legge.

#### **ART. 8 - PAGAMENTI**

I termini dei pagamenti si intendono perentori ed essenziali e sono previsti a mezzo bonifico bancario o ricevuta bancaria a 30 gg. dalla data della fattura. Il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione degli interessi, nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto. L'omesso pagamento entro 15 giorni dal termine di cui sopra comporterà la sospensione del servizio.

#### **ART. 9 – AGGIORNAMENTO PREZZI**

Eventuali variazioni del prezzo del combustibile, che avvenissero successivamente alla data della stipula del presente contratto, saranno a carico

del committente nella misura corrispondente al consumo dichiarato.

Il prezzo di riferimento sarà considerato quello applicato alla utenza dal distributore di zona al momento della firma del contratto.

#### **ART. 10 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO – RISARCIMENTO DANNI**

L'inadempimento da parte del cliente degli obblighi assunti con il presente contratto quali quelli previsti dai punti 3, 8, 11 e 12, comporterà ex art. 1456 c.c. la risoluzione del contratto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni ed obbligo del cliente, a scelta della proponente, previa semplice comunicazione alla controparte.

#### **ART. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore dichiara di assumere a proprio carico gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e previsti dal comma 1 dello stesso articolo.

In caso di accensione di nuovo apposito conto corrente o in alternativa di utilizzo di conto corrente già esistente da dedicare per i flussi finanziari derivanti dal presente contratto, l'appaltatore entro sette giorni dalla sua eventuale accensione comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi del suddetto conto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa che sarà attivata dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a..

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in precedenza citata.

Ai fini della attuazione degli adempimenti previsti dal presente contratto la stazione appaltante comunica che il codice CIG assegnato alla presente opera è il seguente:

CIG X3B009305C.

#### **ART. 12 – GARANZIA**

Il cliente si obbliga entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente accordo a fornire polizza fideiussoria a prima richiesta, stipulata con primario istituto di credito o compagnia d'assicurazione, di importo pari ad almeno euro 12.000,00 (dodicimila/00) a garanzia sia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto sia dei danni e degli obblighi in caso di risoluzione per inadempimento.

Ad ogni scadenza annuale la proponente, constatata la regolare esecuzione del contratto da parte del cliente, anticiperà l'importo del premio annuale dovuto dal cliente stesso alla compagnia d'assicurazione; in caso contrario il premio rimarrà a totale carico del cliente stesso.

#### **ART. 13 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Novara.

Le parti, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. dichiarano di aver ampiamente discusso e pertanto di approvare espressamente i seguenti articoli:

Art. 3 – AUTORIZZAZIONI E RESPONSABILITA' DELLA PROPRIETA'

Art. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

Art. 6 – QUOTAZIONE DI CONTRATTO

Art. 8 – PAGAMENTI

Art. 9 – AGGIORNAMENTO PREZZI

Art. 10 – RISOLUZIONE – DANNI

Art. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI  
FLUSSI FINANZIARI

Art. 12 – GARANZIA

Art. 13 – FORO COMPETENTE

**PER IL COMUNE**

---

**PER L'IMPRESA**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---